

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-bis</sup> N. 1

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

CONTRO

IL DEPUTATO **FRANCO NICOLAZZI**, NELLA SUA QUALITÀ  
DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 317 DEL CODICE PENALE (CONCUSSIONE CONTINUATA)

TRASMessa DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

*il 3 maggio 1989*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Milano, 28 aprile 1989

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8,  
comma 1, della legge costituzionale 16  
gennaio 1989, n. 1, rimetto gli atti del

procedimento n. 2573/89-C R.G.P.M. (relativo a fatti attribuibili all'onorevole Franco Nicolazzi), che il collegio inquirente per i reati ministeriali, costituito presso il tribunale di Milano, ha qui trasmesso unitamente alla relazione motivata sulle preliminari indagini svolte.

*Il procuratore della Repubblica*  
FRANCESCO SAVERIO BORRELLI

RELAZIONE DEL COLLEGIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 7  
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1,  
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

*Milano, 26 aprile 1989*

Il pubblico ministero di Milano, in data 3 febbraio 1989, ha trasmesso a questo collegio il fascicolo n. 2573/89C accompagnandolo con la seguente missiva:

« Ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si trasmette il fascicolo processuale n. 2573/89C, nell'ambito del quale si è ipotizzato a carico dell'ex ministro dei lavori pubblici onorevole Franco Nicolazzi il seguente reato, rientrante nell'ipotesi di cui all'articolo 96 della Costituzione:

A) delitto previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità e delle sue funzioni di pubblico ufficiale in quanto ministro dei lavori pubblici, utilizzando un "tono perentorio" tale da creare in capo a Bruno De Mico uno stato di soggezione, in relazione al possibile documento che egli avrebbe potuto arrecare alle attività imprenditoriali delle società del gruppo, le quali effettuavano numerosi lavori per il suddetto Ministero, costringeva o comunque induceva Bruno De Mico a porgli a disposizione il proprio aeromobile per numerosissimi viaggi, talora anche accompagnandolo personalmente, nonché a noleggiare più volte un aereo per la tratta Milano-Roma per porlo a disposizione sua e/o di altre persone da lui indicate (con un costo di noleggio di circa 2.500.000 ogni volta).

Ciò premesso si chiede l'acquisizione, ex articolo 144-bis del codice di procedura penale, di copia dei seguenti atti inseriti nel procedimento penale n. 457/88F, in fase di formale istruzione presso l'ufficio istruzione del tribunale di Milano e a suo tempo non trasmessi alla Commissione parlamentare inquirente perché già in possesso di quest'ultima:

— deposizione resa dalla segretaria del De Mico, Egle Oltolina, dinanzi alla Commissione parlamentare inquirente;

— richieste istruttorie formulate da questo ufficio al giudice istruttore in sede di formalizzazione;

— estratti dei registri della polizia di frontiera di Linate relativi ai voli degli aerei I-KODM ed I-KODE nonché ai passaggi effettuati dall'onorevole Nicolazzi a bordo di aerei privati negli aeroporti di Roma e Milano nel periodo in cui rivestiva la carica di ministro dei lavori pubblici;

— rapporto giudiziario della Guardia di finanza di Milano relativo all'acquisizione dei relativi registri.

Poiché la *notitia criminis* contenuta nelle dichiarazioni rese dal De Mico appare già corredata dagli esiti delle indagini esperite nell'ambito del suddetto procedimento penale n. 457/88F, si richiede, altresì, che codesto collegio, una volta acquisita la documentazione sopra richiesta, voglia restituire gli atti a questo ufficio con la relazione motivata di cui all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, per la successiva rimessione al Presidente della Camera dei deputati.

Qualora fossero acquisite memorie o dichiarazioni dell'onorevole Nicolazzi, questo ufficio naturalmente si riserva di requirere al riguardo.

Laddove codesto collegio dovesse ritenere necessario l'espletamento di ulteriori indagini preliminari, si chiede di procedere, inoltre, all'accertamento, tramite polizia giudiziaria, dei noleggi di aereo effettuati dal De Mico o da persone fisiche o giuridiche a lui collegati ed i relativi costi ».

La *notitia criminis* contenuta nel fascicolo trasmesso dal pubblico ministero è costituita dagli interrogatori resi da Bruno De Mico ed Egle Oltolina nel procedimento n. 457/88F pendente davanti al giudice istruttore di Milano. In particolare, nell'interrogatorio del 30 novembre 1988, Bruno De Mico, a proposito dell'utilizzo dell'aereo da parte dell'onorevole Nicolazzi, tra l'altro sostiene: di aver incominciato a trasportare il Nicolazzi in aereo a partire dal 1984, su richiesta del medesimo; di essersi trovato di fronte, dopo alcune sporadiche richieste iniziali, ad un « vero e proprio martellamento di richieste in maniera sistematica e perentoria »; di aver accompagnato generalmente il Nicolazzi sulla tratta Milano-Roma e non viceversa (partendo le prime volte dall'aeroporto di Linate, ove il suo aereo era di stanza, e successivamente, su richiesta del ministro, da Milano-Malpensa, più comodo per Nicolazzi); di aver più volte « e significativamente nel periodo primavera-estate 1986 », stante l'indisponibilità dell'aereo o l'impossibilità sua di provvedervi, noleggiato aerei presso compagnie private allo scopo di trasportare il Nicolazzi con il suo seguito da Milano a Roma, accollandosene il relativo costo, che quantificava in circa 2.500.000 per viaggio; di aver accolto le richieste a seguito di « uno stato di profonda soggezione » da cui era « condizionato, stante la posizione di potere che il Nicolazzi aveva, in quanto ministro dei lavori pubblici ed in particolare stanti » i rapporti di lavoro che lo stesso De Mico aveva con tale Ministero, sì da fargli temere rappresaglie in caso di mancato accoglimento delle richieste; di essersi liberato dalla soggezione solo alla cessazione di Nicolazzi dalla carica di ministro. E nell'interrogatorio del 5 dicembre 1988 Egle Oltolina, segretaria del De Mico, ha confermato nella sostanza le dichiarazioni di quest'ultimo, aggiungendo particolari relativi alle richieste che pervenivano dalle segretarie del Nicolazzi, nonché al nolo degli aerei, cose di cui si occupava in prima persona in considerazione delle sue mansioni d'ufficio.

La *notitia criminis* trova importanti conferme negli atti trasmessi dal giudice istruttore di Milano, a seguito della richiesta sollecitata dal pubblico ministero. Tra l'altro, emerge infatti in particolare da quegli atti che, come può rilevarsi dai brogliacci degli uffici di polizia di frontiera presso gli scali di Milano-Linate e Roma-Ciampino, Nicolazzi si avvale in più occasioni degli aerei di De Mico per recarsi a Roma o in altre località (il pubblico ministero, nella sua richiesta di sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione indirizzata al giudice istruttore dottor Lombardi in data 5 dicembre 1988, individua sette voli nei quali esiste la sicurezza matematica che Nicolazzi abbia volato con aerei Codemi, ed altri quarantun voli della società effettuati in coincidenza con gli spostamenti del ministro). Ed emerge assoluta coerenza delle dichiarazioni rese da Egle Oltolina davanti alla Commissione parlamentare inquirente con quelle esposte al giudice istruttore.

Tuttavia questo collegio inquirente ha ritenuto, sia perché alcune affermazioni di De Mico e Oltolina non risultavano ancora corredate da riscontri obiettivi, sia perché la documentazione acquisita dalla Guardia di finanza non appariva del tutto completa, di disporre ulteriori sequestri ed esibizioni, riguardanti, nel complesso: 1) gli stessi periodi e la documentazione degli stessi aeroporti già esplorati dalla Guardia di finanza; 2) un periodo di tempo precedente, in modo che l'indagine comprendesse tutto l'intervallo di tempo indicato dal De Mico; 3) la documentazione custodita in altre stazioni aeroportuali ancora non esplorata dalla Guardia di finanza; 4) la documentazione relativa al nolo di aerei « estranei » da parte della Codemi, perché questi fossero messi a disposizione di Nicolazzi. Ha inoltre ritenuto di assumere ulteriori dichiarazioni del De Mico e della Oltolina, al fine di valutare direttamente la loro attendibilità.

Il quadro complessivo che ne è uscito è il seguente:

Franco Nicolazzi ha volato con aerei Codemi sette volte (dal 12 marzo al 20 ottobre) nel 1984; undici volte (dal 12 gennaio al 16 dicembre) nel 1985; dodici volte (il 14 febbraio e dal 15 settembre al 22 dicembre) nel 1986; quattordici volte (dal 2 febbraio al 21 novembre) nel 1987.

Inoltre, risulta inequivocabilmente che egli ha volato su aerei noleggiati da Codemi presso la società di aerotaxi *Executive Jet* almeno otto volte (dal 16 maggio al 1° settembre 1986), e una volta, il 14 aprile 1986, con un aereo noleggiato, sempre da Codemi, presso *Cigahotels*. Ciò risulta infatti con chiarezza dal raffronto tra le fatture di queste due società, pagate dalla Codemi, e le registrazioni della polizia aeroportuale.

Il costo di ciascun volo noleggiato va da un minimo di lire 2.544.894 ad un massimo di lire 7.300.424, come risulta dalle fatture con le quali sono stati pagati i vari voli.

Se il maggior numero dei viaggi (32) ha riguardato la tratta Milano-Roma, cionondimeno esistono vari viaggi Roma-Milano (12) e un numero non indifferente di voli (9) per o da altre destinazioni (come Venezia, Pescara, Genova, Ronchi dei Legionari, Napoli).

La stragrande maggioranza dei voli su Milano ha interessato l'aeroporto di Malpensa.

Se si considera che spesso le registrazioni della polizia aeroportuale sono incomplete (risulta con frequenza, ad esempio, che alla annotazione dell'arrivo dell'onorevole Nicolazzi ad un aeroporto di Roma non corrisponde, perché manca, l'annotazione della partenza da Milano) si deve dedurre che il quadro ora delineato può essere approssimativo per difetto, e cioè che l'onorevole Nicolazzi può aver usufruito di passaggi aerei della Codemi, o pagati dalla Codemi, più frequentemente di quanto risulta dalle indagini preliminari.

Tanto più se si prendono in considerazione le dichiarazioni rese da De Mico davanti a questo collegio l'11 aprile 1989. Egli, infatti, ha prodotto in copia una serie di fatture rilasciate dalla *Executive Jet*, ed una fattura della *Ciga*, sostenendo riferirsi anch'esse a voli noleggiati per trasportare Nicolazzi, e non prelevate a suo tempo dalla Guardia di finanza. Ora, alcune di queste fatture confermano dati già acquisiti per altra via dal collegio, mentre alcune indicano che l'onorevole Nicolazzi avrebbe effettuato altri tre voli ancora pagati dalla Codemi.

Ed è per difetto, il quadro complessivo presentato dal collegio, anche perché l'esame non è stato approfondito verso la ricerca della contestualità tra voli degli aerei Codemi e gli spostamenti — sullo stesso tratto e nelle stesse date — dell'onorevole Nicolazzi. In sostanza, cioè, ci si è limitati ad indicare i dati certi che non lasciano spazio ad alcuna possibilità di interpretazione, riservando ad una eventuale fase ulteriore delle investigazioni l'evidenziazione dei dati che richiedono ulteriori elaborazioni (irrilevanti ai meri fini cui sono dirette le indagini preliminari).

Si dà qui di seguito un elenco riassuntivo dei voli effettuati dall'onorevole Nicolazzi, dei quali si è finora parlato:

Data del volo	Sigla aereo	Percorso	Proprietario dell'aereo
12 marzo 1984	I-KODE	Milano-Roma	Codemi
19 marzo 1984	I-KODE	Milano-Roma	Codemi
19 aprile 1984	I-KODE	Roma-Milano	Codemi
27 aprile 1984	I-KODE	Roma-Milano	Codemi
25 maggio 1984	I-KODE	Roma-Ronchi dei Legionari	Codemi
7 giugno 1984	I-KODE	Roma-Milano	Codemi
20 ottobre 1984	I-KODE	Roma-Milano	Codemi
12 gennaio 1985	I-KODE	Venezia-Milano	Codemi
28 gennaio 1985	I-KODE	Milano-Roma	Codemi
28 aprile 1985	I-KODE	Napoli-Milano	Codemi
20 maggio 1985	I-KODE	Milano-Pescara	Codemi
23 settembre 1985	I-KODE	Milano-Venezia	Codemi
2 ottobre 1985	I-KODE	Roma-Milano	Codemi
7 ottobre 1985	I-KODE	Milano-Roma	Codemi
21 ottobre 1985	I-KODE	Milano-Roma	Codemi
11 novembre 1985	I-KODE	Milano-Roma	Codemi
10 dicembre 1985	I-KODE	Roma-Milano	Codemi

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data del volo	Sigla aereo	Percorso	Proprietario dell'aereo
16 dicembre 1985	I-KODE	Milano-Venezia	Codemi
14 febbraio 1986	I-KODE	Roma-Milano	Codemi
14 aprile 1986	?	Milano-Roma e ritorno	Cigahotels Av. (1)
16 maggio 1986	I-EJIA	Milano-Roma-Genova-Milano	Executive Jet (2)
19 maggio 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (1)
2 giugno 1986	I-EJIA	Roma-Milano	Executive Jet (4)
23 giugno 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (1)
30 giugno 1986	I-OTEL	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (3)
7 luglio 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (1)
14 luglio 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (1)
21 luglio 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (1)
28 luglio 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (1)
31 agosto 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (3)
1° settembre 1986	I-EJIA	Milano-Roma e ritorno	Executive Jet (1)
15 settembre 1986	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
22 settembre 1986	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
29 settembre 1986	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
3 ottobre 1986	I-KODM	Roma-Milano	Codemi
7 ottobre 1986	I-KODM	Milano-Venezia	Codemi
12 ottobre 1986	I-KODM	Roma-Milano	Codemi
26 ottobre 1986	I-KODM	Napoli-Milano	Codemi
27 ottobre 1986	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
3 novembre 1986	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
14 novembre 1986	I-KODM	Roma-Milano	Codemi
22 dicembre 1986	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
2 febbraio 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
9 febbraio 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
16 febbraio 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
23 febbraio 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
2 marzo 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
9 marzo 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
16 marzo 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
30 marzo 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
6 aprile 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
13 aprile 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
2 giugno 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
15 giugno 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
26 ottobre 1987	I-KODM	Milano-Roma	Codemi
21 novembre 1987	I-KODM	Roma-Milano	Codemi

tenendo presente quanto segue:

(1) su questi voli l'onorevole Nicolazzi ha utilizzato l'aereo per la tratta Milano-Roma;

(2) su questo volo l'onorevole Nicolazzi ha utilizzato l'aereo sulla tratta Roma-Genova-Milano;

(3) non è possibile stabilire, da quanto risulta dagli atti processuali, se l'onorevole Nicolazzi abbia volato sulla tratta Milano-Roma o viceversa. Non esistono infatti rilevazioni della polizia — i cui brogliacci peraltro, come già rilevato, sono spesso incompleti — su passaggi del Nicolazzi riferentisi ai voli in questione, che comunque risultano pagati da Codemi attraverso le fatture prodotte dall'architetto De Mico e secondo lo stesso sono stati utilizzati dal ministro;

(4) di questo volo risulta il passaggio a Malpensa dell'onorevole Nicolazzi. Che il volo sia stato pagato da Codemi risulta da una delle fatture prodotte dall'architetto De Mico.

Risultano pertanto elementi certi in ordine all'utilizzo, in molte occasioni, degli aerei della Codemi, o noleggiati dalla Codemi, da parte dell'onorevole Nicolazzi.

Sotto il profilo soggettivo, circa l'accertamento del ricorrere degli elementi costitutivi della concussione (e cioè abuso della qualità o delle funzioni, costrizione o induzione a dare o promettere ...utilità) si osserva quanto segue:

1) nelle dichiarazioni rese a questo collegio in data 11 aprile 1989 Bruno De Mico ha, tra l'altro, affermato che:

a) la prima richiesta venne presentata (a seguito di appuntamento fissato con una telefonata dello stesso Nicolazzi o della sua segretaria, che De Mico ricevette a Milano) in Roma, dalla segreteria del ministro, e fu motivata dalla necessità di evitare i disagi di preventivabili scioperi delle compagnie aeree di linea. Essa riguardava la tratta Milano-Roma, e venne presentata in modo tale « da dare l'impressione che non si potesse dire di no ». La richiesta venne poi esaudita;

b) contrariamente a quanto pensava di poter prevedere De Mico, « ben presto cominciarono ad arrivare ulteriori richieste, sino ad avere una frequenza pressoché settimanale », richieste tali, per frequenza e modalità, da far sentire il De Mico « praticamente sottoposto ad una specie di obbligo il cui mancato adempimento avrebbe potuto influire nei rapporti con il Ministero dei lavori pubblici », per il quale il De Mico stava « svolgendo dei lavori sui quali l'onorevole Nicolazzi, in qualità di ministro, avrebbe potuto seriamente incidere creando ostacoli »;

c) le richieste « creavano spesso difficoltà tecniche non irrilevanti, in quanto succedeva che arrivassero all'ultimo momento, quando era estremamente difficile allestire il volo »;

d) esse, inoltre, mettevano il De Mico in grave imbarazzo costringendolo, in quanto unico abilitato a condurre l'aereo nell'ambito della Codemi, a svolgere la funzione di pilota « praticamente da professionista »;

e) ogni volo effettuato per conto del Nicolazzi costava a De Mico, oltre alle spese vive dell'aereo, da mezza ad una giornata della sua attività professionale, dalla quale doveva distogliersi per pilotare l'aereo stesso;

f) verso l'inizio del 1986, dovendo la Codemi sostituire l'aereo, e richiedendo l'operazione qualche mese, il De Mico fece « presente all'onorevole Nicolazzi che per qualche tempo non avrebbe potuto utilizzare » i voli della società. Nicolazzi « rispose di provvedere in qualche modo noleggiando altri aerei »;

g) il più delle volte Nicolazzi, quando voleva andare a Roma, richiedeva di essere prelevato dal De Mico alla Malpensa, per lui più comoda rispetto a Linate. Il che creava a De Mico ulteriori disagi, essendo il suo aereo di stanza a Linate;

h) anche una volta cessato dalla carica di ministro, Nicolazzi continuava a richiedere passaggi aerei. « Visto che il potere in relazione alle attività » del De Mico « era venuto meno », questi decise di interrompere la fornitura dell'aereo, in modo morbido e graduale (per « evitare spiacevolezze ») che durò all'incirca sui tre mesi.

Nel complesso, le dichiarazioni di De Mico trovano negli atti i seguenti riscontri, rilevabili dalla documentazione acquisita:

— il primo volo rilevato, di data 12 marzo 1984, riguarda effettivamente la tratta Milano-Roma;

— a partire dal 1984, sulla sola base della documentazione già analizzata (analisi che, come si è detto, non comprende ulteriori voli evidenziabili attraverso più sofisticati incroci tra gli atti acquisiti) si nota un incremento costante di voli, che giungono ad una frequenza più che settimanale in alcuni periodi del 1986;

— dall'aprile al settembre 1986 Nicolazzi non ha volato su aerei Codemi, ma su aerei noleggiati da tale società: il periodo corrisponde a quello indicato da De Mico, durante il quale la Codemi non aveva disponibilità di propri aerei;

— dall'insediamento del nuovo Governo, del quale non faceva più parte Nicolazzi, risultano soltanto quattro voli effettuati da quest'ultimo su aerei Codemi;

— è dimostrato in atti (cfr. per esempio i fogli di controllo attività aerea minore relativi ai voli effettuati dall'aeromobile I-KODM, acquisiti dalla Guardia di finanza presso l'aeroporto di Malpensa) che l'ultimo degli aerei della Codemi (per l'esattezza quello siglato I-KODM) veniva pilotato personalmente dal De Mico, che pertanto doveva dedicare a Nicolazzi, oltre al proprio velivolo, anche il suo tempo personale: ciò si è verificato almeno venticinque volte. In alcune circostanze (sporadiche) è risultato che il De Mico pilotò anche l'aereo precedente, avente sigla I-KODE;

— è altresì dimostrato che in molteplici occasioni l'aereo Codemi, per dirigersi a Roma, partiva da Linate con il solo equipaggio, faceva scalo a Malpensa ove salivano i passeggeri (Nicolazzi e presumibilmente persone del suo seguito) per poi dirigersi verso la capitale (cfr. sul punto la documentazione per ultimo citata, posta in relazione con quanto risulta dai brogliacci della polizia aeroportuale);



— risulta documentalmente che i voli effettuati da Nicolazzi su aerei della *Executive Jet*, e dei quali si tratta in questa sede, sono stati pagati dalla Codemi (cfr. le relative fatture);

— le dichiarazioni di De Mico sono state confermate dalla Oltolina tutte le volte in cui le circostanze riferite dal primo erano a conoscenza anche della seconda. Anzi, qualche volta la Oltolina è stata ancor più precisa dello stesso De Mico, come quando (dichiarazioni davanti al collegio dell'11 aprile 1989) ha determinato il periodo in cui Nicolazzi utilizzava aerei noleggiati dalla Codemi nell'intervallo tra l'aprile e il 6 settembre 1986 (e dagli atti risulta che il primo volo effettuato con aerei affittati è del 14 aprile 1986, mentre il primo volo effettuato da Nicolazzi con il nuovo aereo della Codemi è del 15 settembre 1986).

D'altra parte, proprio davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (nelle dichiarazioni del 5 aprile 1988, che davanti a questo collegio sono state a specifica domanda confermate), la Oltolina ha affermato (pag. 9/3) che le continue richieste dell'aereo da parte dello *staff* dell'onorevole Nicolazzi infastidivano molto il De Mico ed infastidivano anche lei; che l'esaudimento di tali richieste « sembrava una cosa obbligata »; che le richieste obbligavano il De Mico ad accompagnare personalmente Nicolazzi a Roma, anche quando non aveva impegni in quella città.

Dagli elementi esposti su quest'ultimo punto risulta con chiarezza che i passaggi aerei vennero erogati su richiesta dell'onorevole Nicolazzi, il quale si avvale delle sue funzioni di governo per indurre il De Mico a fare quanto richiesto. Non rileva approfondire la circostanza se fu personalmente Nicolazzi oppure la sua segreteria a provocare il primo contatto con l'imprenditore milanese finalizzato all'utilizzo dell'aereo. Non rileva perché deve escludersi logicamente che la segreteria abbia potuto prendere la grave iniziativa senza avere quanto meno il consenso dell'interessato, di colui che avrebbe fruito del servizio. *Ma anche se si volesse ammettere che l'iniziativa sia stata assunta, originariamente, dalla segreteria in completa autonomia e senza che Nicolazzi ne fosse al corrente, lo sviluppo successivo della vicenda manifestamente ne evidenzia il suo coinvolgimento personale.* Stupirebbe, infatti, che Nicolazzi potesse non sapere che l'aereo da lui utilizzato era di proprietà della Codemi (perché in moltissime occasioni ha potuto constatare che era pilotato da De Mico); non esiste ragione per non ritenere che egli fosse a conoscenza che l'erogazione dei voli non potesse avere causa lecita; ed è evidente che, conoscendo Nicolazzi la posizione di De Mico in Codemi, l'utilità che gli veniva prestata andava spesso ben oltre la disponibilità dell'aeromobile, comportando anche che il De Mico venisse distratto dalla propria attività professionale tutte le volte in cui doveva pilotare l'aereo. E pare evidente dal complessivo evolversi del rapporto, come riferito dal De Mico e dalla Oltolina, come fosse sempre l'*entourage* del ministro a prendere l'iniziativa per ogni singolo volo, che comunque non veniva offerto dal De Mico (il quale anzi era spesso infastidito dalle richieste).

Ma c'è di più perché, come riferisce De Mico, quando la Codemi si ritrovò senza aereo per via della sua sostituzione, all'affermazione di De Mico stesso di non poter prestare per qualche tempo il servizio, si ebbe come risposta da parte del ministro la *richiesta di noleggiare aerotaxi per i suoi spostamenti*. E che il quadro dei rapporti intercorrenti tra De Mico e Nicolazzi (o più generalmente il Ministero dei lavori pubblici) fosse tale da consentire facilmente a quest'ultimo di avanzare richieste al primo risulta evidente dagli atti processuali (v. tra l'altro le richieste istruttorie del pubblico ministero nel procedimento n. 457/88F acquisite in copia dal collegio).

All'esito delle indagini il pubblico ministero ha espresso, in data 22 aprile 1989, le seguenti osservazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989: « Va premesso che questo pubblico ministero ritiene di dover formulare il parere di cui all'oggetto nonostante l'interposizione di denuncia di conflitto di competenza da parte dell'onorevole Nicolazzi, in quanto tale ultima iniziativa non può comportare la sospensione del procedimento dinanzi a codesto collegio, a tacer d'altro, stante la presenza del termine di 90 giorni fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Nel merito, in base alle risultanze contenute nel fascicolo processuale trasmesso in data 3 febbraio 1989 nonché all'esito delle ulteriori ed approfondite indagini preliminari compiute, si ritiene che codesto collegio debba trasmettere gli atti a questo ufficio, con relazione motivata, per la successiva rimessione al Presidente della Camera ai sensi del citato articolo 8.

Infatti, le originarie affermazioni accusatorie rese dal De Mico, in particolare nell'interrogatorio del 30 novembre 1988, e già confermate dalla sua segretaria, Egle Oltolina, nell'interrogatorio del 5 dicembre 1988, sono state non solo ribadite ma ulteriormente puntualizzate nel corso delle successive dichiarazioni rese, rispettivamente, dinanzi al collegio in data 11 aprile 1989 (ai fini della configurabilità del reato previsto e punito dall'articolo 317 del codice penale sembra acquistare un valore sintomatico della coartazione operata dall'onorevole Nicolazzi sulla volontà del De Mico la circostanza che quest'ultimo, essendo l'unico — nell'ambito della Codemi — abilitato a condurre l'aereo, era costretto ogni volta ad accompagnare personalmente il ministro durante i suoi viaggi).

Ma soprattutto, tali dichiarazioni, già confortate dai primi accertamenti svolti sui brogliacci degli uffici di polizia di frontiera presso gli aeroporti di Milano-Linate e Roma-Ciampino, hanno trovato *ulteriori riscontri obiettivi* nell'acquisizione disposta da codesto collegio, tramite la Guardia di finanza, di una più vasta documentazione riguardante l'intero periodo temporale indicato dal De Mico nonché altri aeroporti e il noleggio di aerei privati da parte della Codemi.

Pur potendosi fondatamente ritenere che, nonostante tale ulteriore documentazione, non si siano ancora individuati tutti i viaggi

compiuti dall'onorevole Nicolazzi con aerei della Codemi o con aerei privati noleggiati e pagati da quest'ultima, si può già affermare con certezza che:

— l'onorevole Nicolazzi ha beneficiato di passaggi su aerei della Codemi: nel 1984 in almeno sette occasioni; nel 1985 in almeno undici occasioni; nel 1986 in almeno dodici occasioni (oltre ad ulteriori sette passaggi su aerei noleggiati e pagati dalla Codemi), nel 1987 in quattordici occasioni;

— tali passaggi aerei hanno riguardato soprattutto la tratta Milano (Malpensa)-Roma, ma anche altre tratte;

— il costo di noleggio era mediamente superiore (ed anche di molto) alla somma di lire 2.500.000 indicato nella nota di trasmissione del 3 febbraio 1989.

Da quanto precede emerge la necessità che il fatto-reato per il quale si ritiene codesto collegio debba richiedere l'autorizzazione a procedere vada integrato rispetto alla formulazione originaria con riferimento a:

— la necessaria presenza del De Mico durante i viaggi su aerei della Codemi, stante la sua qualità di comandante;

— l'effettuazione di numerosissimi viaggi, non limitati alla tratta Milano-Roma;

— il costo del noleggio superiore a lire 2.500.000 ogni volta ».

Come si vede, le osservazioni del pubblico ministero sono complessivamente condivisibili, salve le precisazioni fatte nel corso dell'esposizione, perché coerenti con gli atti processuali. Anche per quanto attiene alla questione relativa alla competenza territoriale, per i motivi esposti nel dettaglio nell'ordinanza del 22 aprile 1989. Per inciso si fa notare che il collegio, con ordinanza 10 aprile 1989, aveva dichiarato inammissibile in questa fase di indagini preliminari ogni questione relativa alla competenza e che, successivamente (il 18 aprile 1989) la difesa dell'onorevole Nicolazzi aveva denunciato il conflitto. Prescindendo da ogni questione relativa all'ammissibilità del conflitto in questa fase (questione che dovrà essere risolta dalla corte di cassazione) il collegio ritiene di dover comunque rispettare i termini fissati dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, e trasmettere al pubblico ministero la presente relazione *prima della loro scadenza*.

Dall'attività di indagine svolta è risultato che i fatti per i quali va richiesta l'autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Nicolazzi sono ancora più estesi, e se si vuole più gravi, di quelli prospettati dal pubblico ministero nella formulazione della originaria ipotesi di lavoro. Da una parte, infatti, è risultato che Nicolazzi utilizzò aerei posti a disposizione da De Mico anche per tratte diverse da Milano-Roma (o viceversa); dall'altra è risultato che il più delle volte il costo degli aerei noleggiati per Nicolazzi era superiore alle 2.500.000 lire, arrivando ad un massimo di oltre sette milioni.

In conseguenza il fatto-reato per il quale convincenti elementi rendono obbligatoria la richiesta di autorizzazione a procedere va definito nel modo seguente:

delitto previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità e delle sue funzioni di pubblico ufficiale in quanto ministro dei lavori pubblici, utilizzando un « tono perentorio » tale da creare in capo a Bruno De Mico uno stato di soggezione, in relazione al possibile nocumento che egli avrebbe potuto arrecare alle attività imprenditoriali delle società del gruppo, le quali effettuavano numerosi lavori per il suddetto Ministero, costringeva o comunque induceva Bruno De Mico a porgli a disposizione il proprio aeromobile per numerosissimi viaggi, per lo più da Milano a Roma, che, quanto al velivolo I-KODM, richiedevano la sua presenza in quanto comandante dell'aereo, nonché a noleggiare più volte un aereo per varie tratte per porlo a disposizione sua e/o di altre persone da lui indicate (con un costo di noleggio comunque superiore a lire 2.500.000 ogni volta). Essendosi verificato il primo volo finora accertato sulla tratta Milano-Roma il 12 marzo 1984 ed avendo la costrizione o l'induzione spiegato i propri effetti anche dopo la cessazione del Nicolazzi dalla carica di ministro, quanto meno fino al 21 novembre 1987.

Il collegio pertanto trasmette al procuratore della Repubblica la presente relazione e gli atti perché, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, siano immediatamente rimessi al Presidente della Camera competente ai fini della concessione dell'autorizzazione a procedere.

Dalle indagini è emersa una circostanza che richiede un ulteriore approfondimento: è risultato infatti che in molte occasioni l'onorevole Nicolazzi ha volato con aerei noleggiati presso la Eliadammello. Dalle note della Guardia di finanza di data 29 marzo e 4 aprile 1989 risulta che tali noleggi non sono stati pagati dalla Codemi bensì, tra l'altro, dalla S.E.CO.L. s.p.a., Società Edile Costruzione Lavori esercente l'attività di costruzione opere pubbliche. Poiché non emerge dagli atti alcuna giustificazione di questi pagamenti, va trasmessa alla procura della Repubblica in sede copia del presente provvedimento e degli atti relativi a tali noli, per il più a praticarsi.

*I membri*

ANGELA RUIZ  
GHERARDO COLOMBO

*Il presidente*

VITTORIO CARDACI